

Servizi Sindacali
Via Marina, 10/A
Tel. 02 798712-7750.314
Telefax 02 7750.488

20121 Milano
Corso Venezia 49
Telefono 02 7750.1

e-mail: sindacale@unione.milano.it
www.unione.milano.it



del Commercio
del Turismo, dei Servizi
e delle Professioni
della Provincia di Milano

Protocollo

VERBALE DI ACCORDO

Procedura di Mobilità ex artt.4 e 24 Legge n°223/91

Contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 1 D.L. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. 863/84, e dell'art. 5 D.L. 148/93, convertito con modificazioni dalla L. 236/93; DL 1° luglio 2009 n. 78

Addì 7 settembre 2009, presso la sede dell'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, si sono incontrati i seguenti signori:

per Rexel Italia S.p.A.

Maria Laura Gortan assistita
da Carmine Camerota

per l'Unione CTSP

Emanuela Cambrini
ed Elisa Merola

per Filcams-Cgil Nazionale e Territoriali

Paolo Agliardi, Igor Gabusi
Valentina Cappelletti,
Ignazio Reina

per Fisascat-Cisl Nazionale
e Monza/Brianza

Elena Maria Vanelli
Luigi Pitocco

per le RSARSU

nell'ambito della procedura di mobilità, ai sensi degli art. 4 e 24 legge 223/1991 e succ.ve modd.ni, per n. 91 lavoratori, notificata in data 24 giugno 2009, che qui si intende formalmente riportata e trascritta.

PREMESSA

Le parti si sono incontrate in data 20 luglio, 27 luglio, 02 e 07 settembre 2009 con lo scopo di analizzare i motivi che hanno condotto alle suddette scelte, cercando di identificare anche quali possibili futuri scenari interesseranno l'Azienda.

Le parti, a seguito degli incontri e dei colloqui intercorsi, hanno deciso di parzialmente convertire - con la sottoscrizione del presente accordo sindacale per la istituzione dei contratti di solidarietà - i licenziamenti collettivi che sarebbero derivati dalla conclusione della procedura di mobilità avviata dalla Società, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate.

[Handwritten signatures of the representatives of Rexel Italia S.p.A., Unione CTSP, Filcams-Cgil Nazionale e Territoriali, Fisascat-Cisl Nazionale e Monza/Brianza, and le RSARSU.]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TUTTO CIO' PREMESSO

a1. Le parti si danno reciprocamente atto che è comune desiderio di non disperdere il patrimonio occupazionale e di conoscenze, di professionalità acquisite dai lavoratori e che il presente accordo si basa sulla previsione che l'attuale situazione di crisi sia di carattere transitorio e non irreversibile, e che una ripresa dei volumi di fatturato e di attività – stanti i costi fissi di struttura più di tanto non comprimibili – possa oggi essere ragionevolmente prevedibile in un arco temporale di 12 mesi; ok

a2. Le parti concordano che rispetto ai 91 licenziamenti collettivi inizialmente previsti nell'ambito della procedura di mobilità notificata alle OO.SS. il 24 giugno 2009, saranno posti in mobilità fino a dieci lavoratori – entro il 31 gennaio 2010: pertanto, le parti si danno atto che lo schema di verifica congruità allegato al presente verbale di accordo (all. C) ne tiene conto, ai fini della determinazione delle ore complessive di riduzione di orario per effetto della introduzione dei contratti di solidarietà.

Mobilità

- a) Fino a n.10 lavoratori verranno collocati in mobilità entro il 31.1.2010 in deroga a quanto previsto dalla Legge ed applicando in deroga ai criteri di cui all'art. 5 della legge 223/91, il criterio della non opposizione al licenziamento nell'ambito delle figure dichiarate in esubero.
- b) Ai lavoratori collocati in mobilità la società riconoscerà un sostegno economico al reddito nella misura definita con separato accordo e previa sottoscrizione di conciliazioni individuali ex artt. 411 e 410 cpc. Il periodo di preavviso contrattuale in base alle esigenze tecnico/organizzative sarà lavorato o liquidato.

Contratti di solidarietà

1. I contratti di solidarietà di cui al presente accordo avranno la durata di 12 mesi, a decorrere dal giorno 01 ottobre 2009 fino al giorno 30 settembre 2010; essi riguarderanno tutti i 474 lavoratori occupati dalla Società con qualifica di quadro, di impiegato e di operaio assunti full time e part time in tutte le unità locali (ad eccezione della divisione Gexpro sita in Prato e dei lavoratori che saranno collocati in mobilità); la riduzione di orario terrà conto della diversa organizzazione del lavoro e dell'andamento economico nelle varie sedi e unità produttive, e pertanto non potrà essere uniforme in tutte le sedi di lavoro. Sono infatti previste, in relazione alle caratteristiche peculiari delle mansioni ed alle problematiche connesse a ciascuna unità locale, n. 3 (tre) fasce di riduzione di orario legate a criteri di

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "P.M.", "B", "R", "N", "S", "G", "L", "M", "P"]

- produttività vedi tabella A) che è a tutti gli effetti parte integrante del presente verbale di accordo.
2. Al presente accordo viene allegato l'elenco nominativo dei n. 474 lavoratori interessati ai contratti di solidarietà (all. B), con la indicazione delle unità locali e dei reparti, nonché della percentuale di minor lavoro previsto rispetto al tempo pieno contrattuale, e con la indicazione per ciascun lavoratore della qualifica e della data di assunzione.
 3. Per effetto della istituzione dei contratti di solidarietà, il calcolo della riduzione di orario di lavoro effettivo avverrà su base giornaliera e/o settimanale e/o mensile. Conseguentemente, la riduzione dell'orario di lavoro comporterà che, come previsto dalla legge, per la durata dei contratti di solidarietà, tutti gli istituti legali contrattuali ed aziendali, diretti, indiretti e differiti, saranno riproporzionati all'orario di lavoro ridotto effettivamente prestato; le quote di trattamento di fine rapporto, nella misura dell'intera retribuzione persa, saranno accantonate con addebito all'INPS.
 4. Per i lavoratori con rapporto a tempo parziale, in quanto strutturali all'organizzazione aziendale, le percentuali di riduzioni saranno le medesime dei lavoratori assunti a tempo pieno (tenuto conto del minor orario di lavoro singolarmente pattuito), ma il calendario delle ore non lavorate sarà concordato individualmente con ogni interessato in base alle esigenze della sede in cui il medesimo è collocato, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e sarà oggetto di verifica nel corso degli incontri periodici territoriali tra le parti.
 5. Le parti si danno atto che ai fini della realizzazione del modello organizzativo di riduzione di orario per il contratto di solidarietà, fino a n. 10 lavoratori attualmente con contratto di somministrazione lavoro, essendo attualmente essi funzionali all'organizzazione del lavoro, saranno assunti dalla Società con nuovo e distinto contratto di lavoro a tempo determinato part time di 9 mesi la cui percentuale di riduzione sarà la stessa dell'unità operativa in cui saranno inseriti. L'eventuale proroga e/o trasformazione del rapporto di lavoro saranno oggetto di verifica tra le parti a livello territoriale.
 6. Fermo restando il monte ore di riduzione previsto per ciascuna delle tre fasce, in caso di comprovate necessità produttive, le Parti hanno facoltà di concordare il raggruppamento della riduzione oraria giornaliera in mezze giornate e/o in giornate intere dandone le dovute comunicazioni agli Enti competenti.
 7. Le prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario normale contrattuale del CCNL non saranno consentite, salvo i casi eccezionali di comprovata necessità, quali, ad esempio: la presenza di clienti al banco a pochi minuti dalla chiusura, la redazione degli inventari annuali, esigenze tecnico-commerciali connesse al ricevimento merce ad inizio trimestre/semestre), o altri casi purché concordati preventivamente tra le parti. Le parti inoltre concordano che a fronte del verificarsi di un costante trend positivo delle vendite, che abbiano un impatti significativo sull'organizzazione del lavoro sarà valutata la possibilità di rivedere al ribasso la percentuale di riduzione orario.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials: RL, B, MW, DS]

- 8. La Società si impegna, in attesa delle autorizzazioni amministrative ai contratti di solidarietà istituiti con il presente accordo, ad anticipare ai lavoratori alle normali scadenze di paga la quota parte di indennità di competenza dell'Inps, nella misura in cui questa sarà riconosciuta dall'Inps medesimo; nel caso in cui avesse anticipato importi di misura diversa a quanto riconosciuto dall'Inps, la Società effettuerà gli opportuni conguagli.
- 9. La Società si farà carico di presentare la istanza agli Enti competenti, per le pratiche di autorizzazione e per le altre incombenze burocratiche; mentre le OO.SS., le RSU/RSA ed i lavoratori si impegnano fin da ora ad attivarsi celermente per ogni ulteriore richiesta di tipo amministrativo (es.: documentazione personale, eventuali integrazioni anche al presente accordo -qualora necessarie- per il rapido buon fine dell'iter amministrativo).
- 10. Le parti si incontreranno a livello territoriale con periodicità almeno trimestrale (la prima volta entro il 30 ottobre 2009), per verificare la applicazione del presente accordo di solidarietà e per valutare l'organizzazione del lavoro, l'andamento aziendale e la situazione complessiva, con l'auspicio di ricondurre l'orario di lavoro - qualora ritenuto possibile - verso una proiezione di tempo pieno, alla scadenza dell'anno di durata dei contratti di solidarietà. Durante gli incontri verranno forniti i dati a consuntivo e preventivo - nel caso in cui dovesse modificarsi la programmazione dell'orario precedentemente stabilita - relativi all'utilizzo dei contratti di solidarietà nonché l'informativa relativa all'andamento della situazione aziendale. Inoltre, le parti come sopra definite nell'ambito di tali incontri, si confronteranno sull'organizzazione del lavoro per verificare il possibile ricorso a forme di flessibilità utili alla gestione della riduzione d'orario. Oggetto degli incontri sarà anche quanto definito al precedente punto 5.

Per quanto qui non espressamente previsto, le parti rinviano al CCNL per dipendenti di aziende del settore terziario (Commercio e Servizi), ed alle leggi vigenti in materia di lavoro e di previdenza .

Le parti si danno inoltre atto di aver condotto la procedura nel rispetto delle norme di legge e di aver esaurito la medesima anche agli effetti dell'art. 4 della Legge 223/91, che deve considerarsi conclusa con esito positivo ai sensi dell'art. 5 comma 4 della citata legge.

Il presente verbale di accordo sindacale viene letto, concordato e sottoscritto, su tutte le n. 15 pagine di cui complessivamente si compone (n. 5 pagine di testo di accordo, n. 1 pagina di schema delle riduzioni di orario nelle singole sedi per le tre fasce, n. 8 pagine di elenco nominativo dei lavoratori interessati con le riduzioni di orario nelle singole sedi, schema verifica congruità su n. 1 pagina).

Letto, confermato e sottoscritto

Per Rexel Italia spa
[Handwritten signature]

Per l'UNIONE CTS

[Handwritten signature]

Per la Filcams-Cgil

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Per la Fisascat-Cisl

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Per la RSA/RSU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten initials] *[Handwritten signature]*

ALLEGATO A

		FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C
% riduzione su 168h mese		-14,88%	-17,26%	-19,64%
modalità riduzione oraria mese		1h gg + 0,5 gg mese	1h gg + 1 gg mese	1h gg + 1,5 gg mese
FILIALI		Arcore Lainate Sesto Seriate Brescia Mella Forti Ravenna Pomezia Roma Ciampino Roma Prenestino	Nova Milanese Merate Brescia Vergnano Parma Piacenza Cesena Riccione Viterbo	Buchinasco Corchiaro Gessate Villanova Orzinuovi Bologna Rovereto Ferrara
HUB		Sesto Seriate Brescia Cesena Pomezia	Bologna	
SEDE CENTRALE			Agrate	



 Multiple handwritten signatures and initials are present on the left side of the page, including a large signature at the top left, several smaller initials, and a signature at the bottom left.

VERIFICA DI CONGRUITA' (All.C)

A seguito dell'accordo sindacale sottoscritto in data 7.9.2009, con cui le parti stipulanti hanno concordato la istituzione dei contratti di solidarietà in Azienda per 12 mesi, con la riduzione fino a n. 10 unità di dipendenti da porre in mobilità, rispetto ai n. 91 inizialmente previsti nella comunicazione di avvio procedura ai sensi della Legge n. 223/91, si approva il seguente schema di verifica congruità:

- n. lavoratori per i quali si è rinunciato al licenziamento (mobilità): n. 81 unità
- corrispondenti a ore settimanali di lavoro (40 X 81) : n. 3240 ore
- totale % ore di riduzione oraria di lavoro con contratto di solidarietà nella fascia A :
- 14,88% rispetto al tempo pieno
- totale % ore di riduzione oraria di lavoro con contratto di solidarietà nella fascia B :
- 17,26% rispetto al tempo pieno
- totale % ore di riduzione oraria di lavoro con contratto di solidarietà nella fascia C :
- 19,64% rispetto al tempo pieno.

Per Rexel Italia spa

[Handwritten signature]

Per l'UNIONE CTS

[Handwritten signature]

Per la Filcams-Cgil

[Handwritten signatures: Paolo Spurio, Gian Sabus, Apparellati, Lo Prea]

Per la Fisascat-Cisl

[Handwritten signatures: John M. Venuti, P. P. P.]

Per la RSA/RSU

[Handwritten signatures: Dominici, Sara, L. L., P. P.]

[Handwritten signatures: Patrizio Spataro, C. C., P. P.]